



NOVITA' TRASPORTO MARITTIMO MERCI PERICOLOSE Edizione 2010 – 35° EM.

Le note seguenti vogliono costituire un'informativa **sulle principali novità 2012** relative al trasporto di **merci pericolose per via marittima**. Ricordiamo infatti che il 31 Dicembre 2011 scadrà il periodo transitorio di 12 mesi del codice IMDG e pertanto dal 1° Gennaio 2012 sarà operativo il 35° Emendamento al suddetto Codice.

Modifica marcatura per quantità limitate sia sui colli che sulle unità di trasporto: la nuova marcatura, uguale sia che si marchi un collo o una unità di trasporto, deve avere le dimensioni minime di 100x100mm per i colli e 250x250mm per le CTU. Nel caso di piccoli colli la marcatura potrà essere ridotta a minimo 50x50mm.



Documento di trasporto: Finalmente il codice IMDG precisa che: *“Non è richiesto che sia indicato il numero, tipo e capacità di ogni contenitore interno posto in un contenitore esterno di un imballaggio combinato” Nota al paragrafo 5.4.1.5.1.*

Tale precisazione porrà termine a pretese sbagliate da parte delle compagnie marittime sulle caratteristiche dei contenitori interni ?

Veicoli e dispositivi a motore elettrico o a combustione interna (rispettivamente identificati con UN 3171 e UN 3166): il codice IMDG considererà pericolosi tali articoli a meno che non siano stati caricati in vani di carico espressamente progettati per questi materiali e approvati dall'Autorità competente (si veda nello specifico le nuove Disposizioni Speciali 961 e 962).

Fumigazione delle CTU (container o altra unità di carico). E' stato inserito il nuovo capitolo 5.5 riguardante l'addestramento, la marcatura, l'etichettatura e la documentazione per le CTU fumigate. Inoltre è stato indicato un periodo di almeno 24 ore intercorrente tra quando l'unità viene fumigata e quando viene caricata a bordo.

Cordiali saluti
Ing. Andrea Pellas